

# **Obbligo di Comunicazione al Prefetto per le attività sospese (DPCM del 26 aprile art 2 c 8) ins.to 1 maggio Giuseppe Aiello**

- Puoi scaricare l'avviso da mandare alle ditte e la lettera di comunicazione al Prefetto in formato word. – Dott. Giuseppe Aiello, c.te P.M. Lioni (AV) [avviso comunicazione prefettoModello accesso ai locali aziendali DPCM 10 aprile](#)

## **Obbligo di Comunicazione al Prefetto per le attività sospese (DPCM del 26 aprile art 2 c 8 Ord. Reg.le Campania n. 39/2020 )**

In prospettiva della ripartenza le ditte con attività sospesa prima di svolgere all'interno dei proprio opifici qualsiasi attività ( sanificazione manutenzione ecc.) sono obbligate ad inviare una comunicazione al Prefetto.

L'Obbligo in questione è stato introdotto dall' art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile e riconfermato dal DPCM del 26 aprile art 2 c 8 nonché, in Regione Campania, dall'Ordinanza n. 39 del 24.04.2020

“Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per”:

svolgimento di attività di vigilanza;

svolgimento di attività conservative e di manutenzione;  
svolgimento di attività inerente la gestione dei pagamenti;  
svolgimento di attività di pulizia e sanificazione;  
spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;  
ricezione in magazzino di beni e forniture.

L'art 2 comma 9 del DPCM del 26 aprile prevede inoltre che Le imprese, che riprendono la loro attività' a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività' propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

In Regione Campania l'Ordinanza n. 39 del 24.04.2020 stabilisce altresì che

a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell'art.2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020, le attività' conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;

Per evitare di incorrere in sanzioni così come previste dall'art 4 D.L.19/20920 si raccomanda di inviare la comunicazione preventiva al Prefetto. A tal proposito per agevolare il compito abbiamo predisposto un modello da utilizzare. Il mancato rispetto delle misure comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).